

C. I. P.A.
CONFEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI E ARTISTI
00135 ROMA – VIA DELLA FARNESINA, 84

STATUTO
APPROVATO IN SEGUITO ALLE MODIFICHE DECISA DALLA
ASSEMBLEA DEI SOCI C. I. P.A. TENUTASI IN ROMA IL GIORNO
29 GIUGNO 2016

SEDE LEGALE
00135 ROMA – VIA DELLA FARNESINA N. 84

S O M M A R I O

- Costituzione - Scopi e Finalità	Art.1-2-3-4-5
- Organi Confederali	Art.6
- Assemblea Confederale	Art.7-8-9-10-11
- Il Presidente Confederale	Art. 12
- Il Vice Presidente Confederale	Art.13
- Il Segretario Generale Confederale	Art. 14
- Il Tesoriere Confederale	Art. 15
- La Giunta Esecutiva Confederale	Art.16 – 17 - 18
- Il Collegio dei Probiviri	Art. 19
- Delegazioni Regionali	Art.20
- Il Patrimonio	Art.21
- Modifiche Statutarie	Art.22
- Clausola Compromissoria	Art.23
- Norme di Rinvio	Art.24

S T A T U T O
CONFEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI E ARTISTI

Art. 1

COSTITUZIONE – SCOPI E FINALITÀ

La Confederazione Italiana Professionisti e Artisti (C.I.P.A.) fondata nell'anno 1948 a Firenze, è costituita da Sindacati legalmente costituiti di professionisti e artisti, da loro raggruppamenti (Federazioni) e da organizzazioni similari e culturali nonché da persone fisiche portatrici di interessi diffusi o comunque meritevoli di tutela regolarmente riconosciuti dalla Giunta Esecutiva. Possono aderire, inoltre, anche singoli operatori professionali, artistici e culturali.

Tutte le organizzazioni di cui è costituita la Confederazione sono dotate di autonomia funzionale e finanziaria.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione i legali rappresentanti dovranno presentare domanda di adesione, da redigere per iscritto, rivolta alla Confederazione CIPA e dovranno produrre la seguente documentazione:

PERSONE FISICHE

Attestato di iscrizione al proprio Albo Professionale
Autocertificazione che non risultano carichi pendenti penali
E che non sono emesse condanne penali per delitti dolosi
Due foto

CONFEDERAZIONI - SOCIETA' – ASSOCIAZIONI

Copia Statuto ed Atto Costitutivo
Eventuali Patti sociali
Copia delibera dell'Organo competente relativa alla
Richiesta di adesione
Elenco dei soci

I soci CIPA si suddividono in Tre categorie:

SOCI ORDINARI

Sono tali quelli che risultano iscritti nel libro dei Soci della Confederazione attivi e quotizzanti, con diritto di voto;

SOCI ONORARI

Sono tali gli ex Presidenti della Confederazione e coloro i quali verranno nominati dall'Assemblea della Confederazione CIPA per particolari benemerienze nella società civile. Costoro non hanno diritto di voto;

SOCI SOSTENITORI

Sono tali tutti coloro che vorranno aderire alla Confederazione CIPA – Costoro non hanno diritto di voto.

La Confederazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente Confederale pro-tempore.

ART. 2

La Confederazione ha la rappresentanza legale di tutte le organizzazioni aderenti e dei relativi iscritti.

ART. 3

La Confederazione é apartitica. Può collegarsi, sia nel campo nazionale come in quello internazionale, con organizzazioni che operino nella stessa condizione di indipendenza e che dedichino anche indirettamente la loro attività all' elevamento ed allo sviluppo dell' attività professionale artistica

ART.4

La Confederazione ha i seguenti scopi:

- a)concorrere all' elevazione della libera professione e dell' attività artistica per farne strumento sempre più operante della vita sociale;
- b) promuovere iniziative dirette ad assicurare l'assistenza sociale, sindacale, tecnica e giuridica a favore dei propri iscritti.

ART. 5

La Confederazione per il raggiungimento dei suoi scopi può costituire centri ed enti di assistenza sindacale sociale e professionale.

La Confederazione può costituire commissioni e comitati di studio per concorrere alla soluzione di problemi professionali, economici, sociali e sindacali di interesse nazionale e locale.

ART. 6

ORGANI CONFEDERALI

Gli organi della Confederazione sono:

- a) Assemblea Confederale degli Associati
- b) Presidente Nazionale Confederale;
- c) Vice Presidente Confederale;
- d) Segretario Confederale;
- e) Tesoriere Confederale
- f) Giunta Esecutiva Confederale
- g) Collegio dei Probiviri
- h) Delegazioni Regionali

ART.7
ASSEMBLEA CONFEDERALE

L'Assemblea Confederale è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni professionali, artistiche e culturali, oltre ai rappresentanti dei gruppi di studio aderenti e alle persone fisiche ritenute portatrici di interessi diffusi.

ART. 8

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il 30 Giugno, per l'approvazione della relazione annuale del Presidente contenente anche il conto economico, ogni 4 anni per l'elezione del Presidente Nazionale e dei membri del Collegio dei Probiviri, via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei convocati;
- b) in seconda convocazione (e cioè trascorse almeno dodici ore da quella indicata sulla prima convocazione) quando siano presenti delegati che rappresentino almeno un quarto dei convocati.

Il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

Ogni organizzazione aderente, professionale, artistica e culturale, ivi incluso i gruppi di studio, persone fisiche ritenute portatrici di interessi

diffusi o meritevoli di tutela hanno diritto ad un voto unico. E' ammessa una sola delega in favore di altro associato con diritto di voto, salvo quanto stabilito dal successivo art. 22 del presente Statuto, per le delibere di modifica e liquidazione dell'Associazione, le delibere dell'associazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

ART. 9

Per la convocazione dell'Assemblea si richiede avviso raccomandato oppure Email spedito almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante avviso telegrafico, telefax o Email spedito almeno 5 giorni prima.

Gli avvisi debbono contenere data,luogo e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

ART. 10

L'Assemblea all'inizio dei suoi lavori, su invito del Presidente Confederale, nomina il suo Presidente il quale a sua volta, nomina uno dei convocati a fungere da segretario.

I lavori dell'Assemblea avranno inizio dopo che si sarà proceduto alla verifica dei poteri da parte dell'apposita commissione nominata dalla Giunta Esecutiva.

ART. 11

I compiti dell'Assemblea sono:

a) la ratifica dell'azione confederale svolta dal Presidente e dalla Giunta

Esecutiva;

b) L'elezione del Presidente Confederale, dei membri del Collegio dei Probiviri;

d) la nomina dei soci ad honorem, scelti tra i professionisti e artisti, con il criterio dell' apprezzata attività da essi svolta nel campo sociale, culturale ed artistico , Costoro non hanno diritto di voto nelle Assemblee, nè obbligo di pagamento delle quote associative;

e) proposte e/o modifiche statutarie e scioglimento della Confederazione.

ART.12

IL PRESIDENTE CONFEDERALE

Il Presidente Confederale rappresenta la Confederazione anche presso gli organismi che siano stati promossi dalla Confederazione stessa o ai quali essa ha aderito; riferisce sulla sua attività di volta in volta alla Giunta esecutiva, tenendo informati il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere ed una volta l'anno tutti i soci con la Relazione Annuale.

Il Presidente Confederale ha la rappresentanza della Confederazione anche in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate, può delegare determinati poteri al Vice Presidente, al Segretario Generale ed al Tesoriere.

Gli ex Presidenti acquisiscono la qualifica di socio “ ad honorem” senza diritto di voto nelle assemblee e senza obbligo di pagamento della quota associativa.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente Confederale. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale nomina e/o revoca il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Confederale Generale ed il Tesoriere, nonché i Delegati Regionali, i membri di CIPA in Confprofessioni e negli Enti Bilaterali e nelle Loro Assemblee e negli Enti e nelle società Partecipate.

ART.13

IL VICE PRESIDENTE CONFEDERALE

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente della Associazione. Dura in carica 4 anni è può essere rieletto. Può essere revocato dal Presidente in ogni momento. E' membro effettivo, con diritto di voto nella Giunta esecutiva Confederale. Sostituisce il Presidente, su delega di quest'ultimo, nei compiti e nelle funzioni attribuite al Presidente, dall'Atto Costitutivo e/o dallo Statuto della Confederazione.

ART.14

IL SEGRETARIO CONFEDERALE

Il Segretario è nominato dal Presidente Confederale. Dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Può essere revocato dal Presidente Confederale in ogni momento. E' membro effettivo, con diritto di voto, della Giunta Esecutiva Confederale. Svolge azione di tenuta dei libri sociali e dei verbali della Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

ART. 15

IL TESORIERE CONFEDERALE

Il Tesoriere è nominato dal Presidente dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Può essere revocato dal Presidente in ogni momento. E' membro effettivo, con diritto di voto, nel Consiglio direttivo, Egli custodisce il patrimonio dell'Associazione curando la tenuta dei resoconti contabili.

ART. 16

LA GIUNTA ESECUTIVA CONFEDERALE

La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente Confederale;
- b) dal Vice Presidente Confederale
- c) dal Segretario Generale Confederale
- d) dal Tesoriere Confederale

ART. 17

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo permanente della Confederazione.

La Giunta ha le seguenti attribuzioni:

- a) cura le applicazioni delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea;
- b) la Giunta Confederale ha poteri di gestione del patrimonio Confederale e fornisce annualmente, almeno trenta giorni prima del termine fissato per la convocazione dell'Assemblea Confederale Annuale dei soci, i dati economici da inserire nella relazione annuale del Presidente
- c) vigila sul funzionamento delle Federazioni, dei Sindacati, dei Gruppi di Studio, oltre che dei Centri e degli Enti di cui all' art. 5 e dei servizi in genere;
- d) determina il contributo associativo annuo a carico degli associati che deve essere pagato entro il 30 Maggio di ogni anno e il contributo d'adesione alla C.I.P.A.
- e) promuove congressi, nomina commissioni e comitati, designa i rappresentanti della Confederazione presso Uffici pubblici e privati, Organi istituzionali, Enti e Centri di cui all'art.5.

La Giunta Esecutiva ha la facoltà di provvedere alla nomina dei nuovi soci e dei Consulenti anche esterni alla Confederazione e alla nomina della Commissione elettorale di verifica dei poteri degli aventi diritto a partecipare all'assemblea. Ha inoltre il potere di escludere dalla Associazione i soci morosi nel pagamento della quota associativa da oltre un anno.

ART. 18

La Giunta è convocata dal Presidente e, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, ogni volta che si riterrà opportuno con lettera raccomandata, Email o telefax da inoltrarsi con l'ordine dei lavori, non meno di 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax da inviarsi almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

La Giunta può essere anche convocata in ogni tempo su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. Per la validità delle delibere della Giunta è necessaria la presenza di almeno due membri. Le delibere richiedono per la loro validità il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente Confederale.

ART. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dalla Assemblea Confederale. In caso di venir meno di uno o più dei membri effettivi, verrà sostituito/i secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Elegge il Presidente fra i suoi membri, interviene su richiesta del Presidente e della Giunta Esecutiva, ovvero su ricorso di iscritti e dirigenti come organo di disciplina interna: ha ufficio, quindi, di dare parere sul contegno di iscritti e dirigenti e di adottare provvedimenti disciplinari che meglio

tutelino il decoro e il buon andamento della Confederazione oltre che la buona armonia tra confederati.

Il Collegio, previa istruttoria e assicurando il diritto di difesa dell'incolpato, può irrogare, proporzionalmente e in conseguenza della gravità del comportamento dell'associato, le seguenti sanzioni:

- 1)censura;
- 2)sospensione da uno a sei mesi;
- 3)espulsione dalla C.I.P.A. .

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica confederale.

DELEGAZIONI REGIONALI

ART. 20

Sono istituite le Delegazioni Regionali della CIPA con il compito di assicurare le funzioni della Associazione a livello periferico. I Delegati sono nominati dal Presidente Confederale e possono essere revocati da questi in ogni tempo.

ART. 21

PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative e dagli emolumenti e rimborsi che pervengono dagli Enti cui partecipa la Cipa, dai beni mobili della Associazione stessa.

Il contributo è fissato a discrezione dalla Giunta Esecutiva di anno in anno da pagare entro il 30 Maggio di ogni anno.

In caso di morosità dell'associato, per una annualità, lo/a stessa perde ogni diritto confederale con deferimento alla Giunta Esecutiva per il provvedimento di espulsione. In caso di recesso od esclusione per qualsiasi causa dalla Associazione, il socio escluso perde ogni diritto sul patrimonio della CIPA.

ART.22

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con la partecipazione della maggioranza degli iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento della Associazione la delibera deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi dei soci ordinari.

Il Collegio dei liquidatori, nominati con maggioranza semplice, provvede alla destinazione delle attività nette patrimoniali secondo i poteri che gli saranno attribuiti dall'Assemblea Confederale.

ART. 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia insorta tra i soci, ovvero tra gli organi della C.I.P.A., ad esclusione di quelle che riguardano il Collegio Arbitrale, che vertono sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, va deferita preventivamente al Collegio dei Probiviri della C.I.P.A. .

La decisione del Collegio può essere impugnata dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

ART, 24

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia alla disciplina prevista dal Codice Civile e dalle vigenti leggi

